

**BOZZE DI STAMPA**

**7 maggio 2025**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (1468)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «pubblico impiego» inserire le seguenti: «e della conformità ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

#### **1.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Ai comuni montani e ai comuni delle piccole isole è destinato almeno il 5 per cento del personale reclutato».*

*Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4,5 milioni di euro».*

---

### **1.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza per incapacienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.».*

---

### **1.4**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.».*

---

### **1.5**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».*

---

## 1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4,5 milioni di euro».*

---

## 1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. I Comuni e le Città Metropolitane, per il triennio 2025-2027, per contratti di formazione lavoro possono beneficiare di una ulteriore percentuale del 5 per cento di personale da reclutare mediante convenzioni con le Università del territorio di giovani iscritti anche al terzo anno accademico purché siano in regola con il corso di studi, nel limite massimo di 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2012, n. 234.»

---

# ORDINI DEL GIORNO

## G1.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

numerose sono le segnalazioni di docenti, vincitori del Concorso straordinario *ter* (DDG 2575), - che hanno già conseguito l'abilitazione all'insegnamento su specifica classe di concorso - che affermano di attendere un trattamento equo in relazione all'anno di prova; tuttavia a causa della Nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, questa equità non risulta garantita, creando una disparità di trattamento che incide negativamente sui vincitori del Concorso straordinario;

nella Nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, dispone che: «A norma dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo

determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all'atto dell'assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell'anno scolastico 2025/2026 a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell'abilitazione stessa»;

questo determina che soggetti vincitori del medesimo concorso DDG 2575 e frequentanti il medesimo percorso abilitante a.a. 2023/24 possano svolgere l'anno di prova nel corrente a.s. solo in funzione della data in cui gli Usr avviano la fase II della procedura informatizzata di immissioni in ruolo in cui è necessario dichiarare se si possiede l'abilitazione, senza riserva e senza tener conto della nota MIUR n. 9171 con la quale gli stessi percorsi abilitanti sono stati prorogati con conclusione entro novembre/dicembre 2024;

questo favorisce i vincitori inseriti nelle GM pubblicate tardivamente rispetto ai primi, o addirittura coloro i quali non sono risultati vincitori e vengono successivamente chiamati in ruolo a causa delle rinunce, a discapito di chi si è classificato da subito nella Graduatoria di merito e ha rispettato i tempi e le procedure di immissione in ruolo avviate dagli Usr;

si segnalano quindi disequilibri importanti a parità di requisiti: *a)* il posticipo dell'anno di prova di un anno scolastico; un ulteriore anno di servizio, quindi, nella sede assegnata che si aggiunge ai tre anni di vincolo senza possibilità alcuna di mobilità; *b)* il rinvio immotivato di ben un anno dell'attivazione del contratto a tempo indeterminato finalizzato al ruolo pur avendo adempiuto a tutti i requisiti conseguiti a norma di legge;

i percorsi abilitanti, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023, articolo 14, avrebbero dovuto concludersi tra febbraio e maggio 2024, ma sono stati prorogati dalla Nota MUR 9171 con termine a novembre/dicembre 2024. Così come si ricorda che le assunzioni da graduatoria di merito sono state prorogate al 31 dicembre 2024 con il decreto-legge n. 71 del 2024;

l'articolo 13.2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 dispone che conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative per garantire che tutti i vincitori del concorso DDG 2575/2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge n. 71 del 2024, e che hanno conseguito l'abilitazione entro novembre/dicembre 2024, siano assunti a tempo indeterminato e sottoposti all'anno di prova nell'a.s. 2024/2025.

---

**G1.101**

PATUANELLI, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

Il Senato,

premessi che:

- l'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020 n.126, ha previsto le modalità e la tempistica con cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura erano tenute a completare i processi di accorpamento;

- l'articolo 1 comma 25-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n.15, ha eliminato la gratuità degli incarichi dei componenti degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge;

- lo stesso articolo 1 comma 25-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n.15, ha prorogato il divieto di corrispondere i compensi ai componenti degli organi delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura in corso di accorpamento, fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso;

- alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 15 2022, erano ancora 21 le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura che dovevano completare gli accorpamenti, nell'anno 2023 erano 13, nell'anno 2024 erano 8 e nell'anno 2025 sono ancora 3;

- con un emendamento al decreto legge 14 marzo 2025, n.25, approvato alla Camera dei deputati è stata prevista al comma 2 dell'articolo 13-*bis* che ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n.580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135";

- è opportuno verificare il rispetto della disposizione che impedisce la corresponsione degli emolumenti sino all'anno successivo al completamento dei processi di accorpamento ai componenti degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non hanno ancora completato i processi di accorpamento;

impegna il Governo:

a richiedere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, una relazione entro il 30 giugno 2025 sulle modalità con cui viene data attuazione, con riferimento agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 al comma 2 dell'articolo 13 bis del decreto legge 14 marzo 2025, n.25, al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1 comma 25 bis del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modifi-

cazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.15, relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non hanno completato i processi di accorpamento.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni per il superamento del precariato nei comuni della città metropolitana di Catania)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici dell'anno 2028, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.

2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro al cui riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino all'esaurimento delle risorse, fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al precedente comma 2.».

---

## 1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per il superamento del precariato nel comune di Catania)*

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando «Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D.» indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.

2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro le cui risorse vengono ripartite al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «50 unità» con le seguenti: «100 unità»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 1.351.612 per l'anno 2025 e a euro 5.546.446 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 35.000 per l'anno 2025 e a euro 140.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 2.396.726 euro per l'anno 2025 e 5.546.346 euro annui».*

---

### **2.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «laurea specialistica o magistrale» aggiungere le seguenti: «oppure di laurea triennale e Master degree conseguito all'estero».*

---

### **2.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 2, sopprimere il terzo e quarto periodo.*

---



## 2.4

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «i termini di cui all'articolo 20, comma 1, alinea, e del comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025.».*

---

## 2.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2025.» con le seguenti: «31 dicembre 2026.».*

---

## 2.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Per le finalità di cui al comma 3 nonché per garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies,

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

---

## **2.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Per la medesima finalità di cui al comma 3, per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.».

---

## **2.8**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è abrogato.».

---

## **2.9**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

«3-ter. Al fine di garantire il necessario rafforzamento delle capacità amministrative, tecniche e operative dei comuni siciliani impegnati nell'at-

tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a procedere:

*a)* all'assunzione a tempo determinato di nuovo personale con contratti in scadenza non oltre il 30 giugno 2026, destinato esclusivamente alle attività connesse alla gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR e dai fondi strutturali europei;

*b)* alla proroga dei contratti a tempo determinato già in essere per il medesimo personale, al fine di garantire continuità amministrativa fino al completamento delle attività previste dal PNRR.

*3-quater.* Le assunzioni e le proroghe di cui al comma 3-*bis* devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e in coerenza con i Piani triennali del fabbisogno del personale dei singoli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*3-quinquies.* Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro, destinato a sostenere i comuni siciliani nel finanziamento delle assunzioni e delle proroghe previste dal presente articolo. Le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della dimensione demografica, del numero di progetti PNRR in gestione e della necessità di rafforzamento amministrativo di ciascun ente.

*3-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e mediante altre eventuali risorse disponibili a legislazione vigente destinate al potenziamento della capacità amministrativa degli enti locali.».

---

## 2.10

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

«3-*ter.* Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, nonché i comuni dell'area dei Campi Flegrei soggetta a rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

*3-quater.* Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3.».

---

## 2.11

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere in fine, il seguente:*

«3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **2.12**

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere in fine, il seguente:*

«3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **2.13**

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è abrogato e cessa i suoi effetti.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione;

solo pochi giorni fa i dati ISTAT che riportano che nel 2024 sono 93.410 i ragazzi e le ragazze italiane fuggite all'estero, il 30 per cento in più rispetto all'anno precedente;

dal 2011 al 2023, 550.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia. Di questi, solo 172.000 hanno fatto ritorno, con un saldo negativo di 377.000 unità;

per ogni giovane che arriva in Italia, otto italiani fanno le valigie e vanno all'estero. L'Italia si piazza all'ultimo posto in Europa per attrazione di giovani, accogliendo solo il 6 per cento di europei;

numerosi sono i giovani che se ne vanno fuori dall'Italia per intraprendere percorsi di studio sia partendo già con un percorso di laurea triennale fuori, sia per completare gli studi universitari già conseguiti in Italia. Il fenomeno è stato influenzato anche dalla mobilità internazionale e dai programmi di scambio, come Erasmus ed Erasmus+, che hanno visto una partecipazione elevata;

è molto complicato, per chi ha studiato all'estero e decida di tornare in Italia, ottenere il riconoscimento del titolo di studio e quindi poterlo utilizzare per lavorare. La procedura per il riconoscimento è lunga, farraginosa e molto costosa, con vari problemi burocratici e di inefficienza delle istituzioni che se ne occupano: c'è chi ha desistito dal chiedere il riconoscimento, e chi dopo anni di studi, anche molto prestigiosi, se l'è visto negare;

l'articolo 3, comma 1, lettera f), dispone, sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, nuove modalità di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente;

al 1° gennaio 2024 si contano ufficialmente in Italia 5.307.598 stranieri residenti, che rappresentano il 9 per cento della popolazione complessiva, molti di questi hanno figli e figlie nati in Italia, che sono in possesso di titoli di studio che gli permetterebbero di partecipare ai concorsi pubblici se solo fossero cittadini italiani;

inoltre, solo nel 2023, in Italia sono state presentate oltre 196.000 domande di cittadinanza italiana da parte di cittadini non comunitari, molti convivono o sono coniugati da tempo con cittadini italiani, ma a causa delle

lentezze burocratiche ancora non hanno ottenuto la cittadinanza nonostante ne abbiano pieno diritto;

sarebbe opportuno favorire l'integrazione graduale dei cittadini di Stati extracomunitari nati in Italia, dando loro la possibilità di accedere a posizioni non sensibili, favorendo così l'inclusione sociale senza compromettere la sicurezza nazionale,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettera f) del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative di competenza volte a far sì che coloro che hanno ottenuto, con merito, diplomi di laurea e coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avendone i requisiti, possano accedere ai concorsi pubblici che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale;

ad adottare un *iter* abbreviato e meno costoso per il riconoscimento di lauree e *Master degree* conseguiti all'estero.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3

#### 3.1

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la lettera b);*

*b) alla lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).*

---

### 3.2

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 30, comma 1, il secondo ed il quarto periodo sono soppressi;»

---

### 3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 30, comma 1, il secondo ed il quarto periodo sono soppressi;».

---

### 3.4

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:*  
«ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 1), capoverso «4-quinquies», sopprimere le parole: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

### 3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:*  
«ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:*  
«ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

---



### 3.6

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,»;*

*b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

### 3.7

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100».*

---

### 3.8

FURLAN, SBROLLINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «non superiore a 50,» con le seguenti: «non superiore a 100,».*

---

### 3.9

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), capoverso 2 bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al primo periodo sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e le parole «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi»;*

*2) sopprimere il terzo periodo;*

3) *al quarto periodo, sopprimere le parole: «e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi»;*

*b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi»;*

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato».*

---

### **3.10**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, al primo periodo sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e le parole «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi»;*

*b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».*

---

### **3.11**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «5 anni»;*

*b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi di servizio» con le seguenti: «cinque anni di servizio».*

---

### 3.12

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: "delle istituzioni scolastiche ed educative" sono inserite le seguenti: "e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";».

---

### 3.13

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3.1) con il seguente:*

«3.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni e gli enti locali, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione."; ».

---

### 3.14

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il numero 3.1), inserire il seguente:*

«3.1-bis) al quarto periodo, le parole: ", in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;»;

*b) al numero 3.2), sopprimere le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo»;*

*c) al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: «entro il limite del 20 per cento degli idonei,».*

---

### 3.15

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.1), inserire il seguente:*

«3.1-bis) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La durata triennale di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale negli enti locali, si applica in ogni caso a tutte le graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, nonché a quelle per le quali alla medesima data sia scaduto il solo termine biennale, ma non quello triennale."».

---

### 3.16

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 3.2), sopprimere le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo»;*

*b) al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: «entro il limite del 20 per cento degli idonei.».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: ", in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso." sono soppresse.».

---

### 3.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera d), numero 3.3), dopo le parole: «possono reclutare» aggiungere le seguenti: «, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.».*

---

### 3.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-quater, quarto periodo, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».*

---

### 3.19

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-sexies, inserire, in fine, le seguenti parole: «, facendo salvo il diritto dell'idoneo a rimanere in graduatoria, entro il limite temporale di validità della graduatoria medesima, qualora il contratto di assunzione per qualsiasi ragione non sia stato stipulato».*

---

### 3.20

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e-bis).*

---

### 3.21

ZAMBITO, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ROJC

*Al comma 1, lettera f), capoverso, secondo periodo dopo la parola: «riserva» aggiungere le seguenti : «e, qualora risultino vincitori, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni dalla medesima. Entro i successivi sessanta giorni, ove rilevi l'esistenza dei gravi motivi ostativi, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può negare il riconoscimento, acquisito il parere del Ministero dell'università e della ricerca e nel contraddittorio con l'interessato. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, il riconoscimento si intende accordato».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

---

### 3.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente: "Art. 38-bis. - 1. I cittadini di Stati extracomunitari nati in Italia e coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale."».

---

### 3.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 52, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Ai fini di accrescere con tempestività l'azione delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento agli obiettivi del PNRR, per gli anni 2025-2026-2027 l'accesso all'area dell'elevata professionalità di cui al secondo periodo del comma 1-bis, avviene in deroga, prioritariamente, tramite selezioni riservate al personale interno, con procedure semplificate tenendo conto delle competenze, dei titoli e delle professionalità acquisite."».

---

### 3.24

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Inserire, in fine, i seguenti commi:*

«3-ter. Per le finalità di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia provvederà a elaborare specifico piano di fabbisogno attraverso l'utilizzo delle capacità assunzionali 2025-2027. Per lo stesso fine è autorizzata la spesa, di 409.060.914 euro a decorrere dall'anno 2027. Nelle more della stabilizzazione, i contratti sono prorogati alla data del 30 giugno 2028.

3-*quater*. Al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "complessive 12.000 unità per l'area dei funzionari e degli assistenti".».

---

### **3.25**

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3-*ter*. Il comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato. ».

---

### **3.0.1**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3.1**

*(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)*

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni, delle città metropolitane e delle province, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **4.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione.»*

---

### **4.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità dell'azione amministrativa, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, all'esigenza del tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso unico funzionari amministrativi (Cufa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è prorogata al 31 dicembre 2025.».

---



#### 4.4

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del CCNL - comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.».

---

#### 4.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 2 milioni» con le seguenti: «di euro 4 milioni».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «pari a euro 2 milioni» con le seguenti: «pari a euro 4 milioni».*

---

#### 4.6

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 2 milioni» con le seguenti: «di euro 4 milioni».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «pari a euro 2 milioni» con le seguenti: «pari a euro 4 milioni».*

---

#### 4.7

LOREFICE, BEVILACQUA, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. Al personale docente delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado immesso in ruolo, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso le medesime istituzioni ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 4.8

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Ai soli fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e nei limiti delle risorse destinate alla progressione dei ricercatori e tecnologi dal III al II livello, nonché nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli Enti di cui al comma 308 sono tenuti a dare prioritaria attuazione agli esiti delle procedure selettive avviate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024. Contestualmente, al fine di promuovere il potenziamento dell'attività di ricerca e di riequilibrare la proporzione tra i livelli professionali, così come definita anteriormente all'avvio delle suddette procedure, gli enti pubblici richiamati sono altresì tenuti, nell'ambito delle proprie capacità assunzionali, a valorizzare prioritariamente gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori

e tecnologi di ruolo di III e II livello, finalizzate rispettivamente all'accesso al II e al I livello, anch'esse avviate nel medesimo arco temporale.»

---

#### 4.9

FURLAN, SBROLLINI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate per l'accesso di ricercatori/tecnologi dal III al II livello, e per rispettare il principio di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli Enti di cui al comma 308 devono prioritariamente avvalersi degli esiti delle procedure selettive avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024. Parallelamente, al fine di assicurare il potenziamento della ricerca riequilibrando la necessaria proporzione tra i livelli professionali come individuata prima dell'avvio delle procedure anzidette, gli enti pubblici anzidetti, a valere sulle proprie risorse assunzionali, dovrebbero prioritariamente utilizzare gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori/tecnologi di ruolo di III livello e di II livello per l'accesso, rispettivamente, al II livello e al I livello, avviate nello stesso periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024».

---

#### 4.10

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, GIORGIS

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate per l'accesso di ricercatori/tecnologi dal III al II livello, e per rispettare il principio di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli enti di cui al comma 308 del medesimo articolo devono prioritariamente avvalersi degli esiti delle procedure selettive avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024. Al fine poi di assicurare il potenziamento della ricerca riequilibrando la necessaria proporzione tra i livelli professionali come individuata prima dell'avvio delle procedure anzidette, gli enti pubblici di cui al primo periodo, a valere sulle proprie risorse assunzionali, utilizzano prioritariamente gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori/tecnologi di ruolo di III livello e di II livello per l'accesso,

rispettivamente, al II livello e al I livello, avviate nello stesso periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024».

---

#### **4.11**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate per l'accesso di ricercatori/tecnologi dal III al II livello, e per rispettare il principio di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli Enti di cui al comma 308 devono prioritariamente avvalersi degli esiti delle procedure selettive avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024.

Parallelamente, al fine di assicurare il potenziamento della ricerca riequilibrando la necessaria proporzione tra i livelli professionali come individuata prima dell'avvio delle procedure anzidette, gli enti pubblici anzidetti, a valere sulle proprie risorse assunzionali, dovrebbero prioritariamente utilizzare gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori/tecnologi di ruolo di III livello e di II livello per l'accesso, rispettivamente, al II livello e al I livello, avviate nello stesso periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024.».

---

#### **4.12**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7.1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7.2. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo di 120 milioni a partire dal 2026.

7.3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è pro-

porzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 7-*bis* alla data del 31 dicembre 2024.».

7.4. Gli enti impiegano il 50 per cento delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

---

#### 4.13

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7.1. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".

7.2. All'articolo 1, comma 310, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".».

---

#### 4.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".

7-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".

---

#### 4.15

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7.1. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2025 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani

ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.».

---

#### **4.16**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7.1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

7.2. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.».

---

#### **4.17**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7.1. Gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in accordo con il Ministero Vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali per riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali un'indennità emergenziale.

7.2. L'aumento di cui al precedente comma non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti

dirigenziali ai sensi della normativa vigente e con modalità e criteri stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.».

---

#### **4.18**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.»

---

#### **4.19**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui per gli Enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 no-



vembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 a valere sui propri bilanci, con i medesimi criteri e valori previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

---

#### 4.20

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7.1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "«1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".

7.2. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e a valere dei propri bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.».

---

#### 4.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:

"591-bis. Le disposizioni normative del comma 591 sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli enti destinano alle stabilizzazioni il 50

per cento del risparmio assunzionale accertato nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

---

#### **4.22**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente: "591-*bis*. Le disposizioni normative del comma 591 sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli enti destinano alle stabilizzazioni il 50 per cento del risparmio assunzionale accertato nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

---

#### **4.23**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. Nel triennio 2025-2027 il personale delle università in servizio al 31 dicembre 2024 che abbia svolto per almeno tre anni negli ultimi otto attività tramite assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o con contratto a tempo determinato può accedere alle procedure concorsuali previste ai sensi dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e finalizzate all'assunzione di tecnologi a tempo indeterminato. Con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto un piano straordinario di stabilizzazione del personale individuato ai sensi del presente comma.».

---

#### 4.24

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quinquies*, è inserito il seguente: "4-*quinquies*.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio."».

---

#### 4.25

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 309 e 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro il 30 maggio 2025, gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono autorizzati ad integrare le corrispondenti risorse tramite fondi, anche di natura negoziale ed accessoria, del proprio bilancio, con priorità alle selezioni già completate, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

#### 4.26

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **4.27**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. Il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.».

---

#### **4.28**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e a valere dei propri bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per Oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.».

---

#### **4.29**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n.

79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027."».

---

#### **4.30**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, a tali soggetti non si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.».

---

#### **4.31**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli esiti delle selezioni interne disposte da normative contrattuali svolte nel corso degli anni 2024 e 2025 negli enti pubblici di ricerca inseriti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 vengono utilizzati fino al 31 dicembre 2027.».

---

#### **4.32**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato.».

---

#### 4.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".»

---

#### 4.34

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7.1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 825 è soppressa;

b) i commi 826 e 827 sono soppressi.»

---

#### 4.35

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. All'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la lettera b) è abrogata.»

---

#### 4.36

FURLAN, SBROLLINI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate sino al 31 dicembre 2027, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

---

**4.37**

VALENTE, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, ZAMBITO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate sino al 31 dicembre 2027, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

---

**4.38**

FURLAN, SBROLLINI

*Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine.».*

---

**4.39**

FURLAN, SBROLLINI

*Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2027.».*

---

**4.40**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2027.».*

---

#### 4.41

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine».*

---

#### 4.42

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 9, dopo le parole: «anno 2025» inserire le seguenti: «o comunque in corso di validità all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

#### 4.43

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9.1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.

9.2. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.».

---



#### 4.44

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9.1. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, il *turn over* del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2024-2025 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al *budget* assunzionale delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.».

---

#### 4.45

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9.1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.».

---

#### 4.46

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9.1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, a decorrere dall'anno 2026, previa adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono abrogate le disposizioni di

cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

#### **4.47**

VERDUCCI, D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9.1. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.».

---

#### **4.48**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9.1. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.».

---

#### **4.49**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9.1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

---

#### 4.50

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9.1. All'articolo 35, comma 5-ter, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione."».

---

#### 4.51

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9.1 Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse.».

---

#### 4.52

PIRONDINI, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 9-ter con il seguente:*

«9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di Musica di Bolzano, è istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo, in conformità agli articoli 19, comma 6, e 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga agli stessi quanto alle quote di riserva, è scelto tra il personale operante nelle Istituzioni AFAM inquadrato nell'area EQ in servizio a tempo indeterminato e con incarico a tempo indeterminato di direzione amministrativa (ex EP2), in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente, mediante procedure comparative adottate dalle singole istituzioni, con modalità uniformi stabilite

con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999».

---

#### **4.53**

PIRONDINI, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 9 ter, dopo le parole «tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo».*

---

#### **4.54**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«9-duodecies. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dai seguenti:*

*"9. Ai contratti di ricerca si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.*

*9-bis. Per l'attuazione del comma 9 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro a decorrere dal 2025."*

*9-terdecies. Per far fronte agli oneri del comma 9-bis, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

---

#### 4.55

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 9-undecies, aggiungere i seguenti commi:*

«9-duodecies. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.

9-tredecies. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.».

---

#### 4.56

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 9-duodecies. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

---

#### 4.57

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:*

«9-duodecies. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi

pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

---

#### **4.58**

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:*

«9-duodecies. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse.».

---

#### **4.59**

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:*

«9-duodecies. I commi 3 e 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono abrogati».

---

#### **4.0.1**

CAMUSSO, GIORGIS, ZAMPA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*b)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*c)* al comma 2, alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*d)* al comma 2, lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026

4. Il quarto periodo del comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.».

#### 4.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, alinea e lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è soppresso.



5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2025, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

#### 4.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*b)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*c)* al comma 2, alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*d)* al comma 2, lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni

pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.».

---

#### 4.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

*(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 135, le parole da: "2.600 unità nell'area dei funzionari" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027";

b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

"135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 145.570.519 euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 491.141.038 di euro a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

---

#### 4.0.5

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 135 le parole da: "2.600 unità nell'area dei funzionari" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

"135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 di euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

#### 4.0.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 135 le parole da: "2.600 unità nell'area dei funzionari" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

"135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 di euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

#### **4.0.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Assunzioni mediatori in materia di giustizia riparativa)*

1. Al fine di procedere alla piena attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché del decreto ministeriale 9 giugno 2023 in materia di formazione mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e del decreto ministeriale 9 giugno 2023, in materia di istituzione elenco mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, da destinare all'assunzione di 100 mediatori esperti in materia di giustizia riparativa, da collocare presso ciascuna sede di corte d'appello. Le risorse stanziare sono destinate, altresì, alla copertura dei costi a carico dei comuni in ordine al concorso delle spese per il sostegno dei programmi di giustizia riparativa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### 4.0.8

VALENTE, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### 4.0.9

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Valorizzazione Lavoratori socialmente utili e personale delle società in house)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti

dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

---

#### **4.0.10**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato)*

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "contratto di lavoro flessibile:" sono inserite le seguenti: ", anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro,".».

---

#### **4.0.11**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Turn over dinamico)*

1. Al secondo periodo del comma 5-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: ", per il triennio 2022-2024," sono soppresse.».

---



#### 4.0.12

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **4.0.13**

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 10-*ter*, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».

---

### **Art. 5**

#### **5.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: «dei flussi migratori» aggiungere le seguenti: «e del rilascio della cittadinanza italiana.»*

---

#### **5.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: «200 unità» con le seguenti: «1.000 unità»;*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto»;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato» con le seguenti: «i bandi possono prevedere la valorizzazione mediante punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato»;*  
*sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

### 5.3

GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole: «200 unità» con le seguenti: «1.000 unità».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto»;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato con le seguenti: i bandi possono prevedere la valorizzazione mediante punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato»; sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

*a)* quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

## 5.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità di intervento nella conclusione di pratiche ancora non ultimate.»*

---

## 5.5

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «senza il».*

---

## 5.6

VALENTE, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, ZAMBITO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno con le seguenti: i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza pro-*

fessionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio.».

---

## 5.7

FURLAN, SBROLLINI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno,» *con le seguenti:* «i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35 comma 3-bis lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza professionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio».

---

## 5.8

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 4, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:* «nonché la valorizzazione, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, dei candidati che abbiano prestato la loro attività, ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

---

## 5.9

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 4, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo un'adeguata valutazione della professionalità maturata, attraverso il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo sulla base dell'anzianità maturata.».

---

### 5.0.1

VERINI, RANDO, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE,  
ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5.1

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'Interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

2. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e per il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

3. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.»

---

## **Art. 5-bis**

### **5-bis.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 6**

### **6.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-quater. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

## 6.2

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4.1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».».

---

## 6.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 4-bis inserire i seguenti:*

«4-ter. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.

4-quater. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

## 6.4

LOREFICE, BEVILACQUA, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata entro il 31 dicembre 2025 alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istitui-



ti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

*4-quater.* Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 6.5

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 98:

1) le parole: "in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028," sono sostituite dalle seguenti: "in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2025";

*b)* il comma 100 è sostituito dal seguente:

"100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2025 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

---

## 6.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4-ter. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana e animale e di tutela dei beni e dell'ambiente, anche in relazione alle criticità connesse ai maggiori rischi determinati dai cambiamenti climatici e dagli incendi boschivi, possono partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche i cittadini in possesso di laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali o lauree universitarie equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004.»

---

### 6.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;

b) al comma 99, le parole: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio

2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 6.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6.1.

*(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;

b) al comma 99, le parole: «, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5.355.805 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 6.0.3

VALENTE, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6.1

*(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;

b) al comma 99, le parole: «, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5.355.805 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 6.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

---

#### **6.0.5**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6.1**

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".».

---

#### **6.0.6**

VALENTE, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 6.1**

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

---

## **6.0.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6.1.**

*(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata, entro il 30 giugno 2025, ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **Art. 7**

### **7.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, dopo la parola: «sociali,» aggiungere la seguente: «ambientali,».*

---

## 7.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, dopo le parole: «di prevenzione sociale del fenomeno» aggiungere le seguenti: «e delle cause.».*

---

## 7.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: «e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei»;*
  - b) *sopprimere il comma 4-bis.*
- 

## **Art. 7-ter**

### **7-ter.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-ter.1.**

*(Disposizioni in materia di graduatorie)*

1. Ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, possono far valere, ai fini del computo del requisito dei 24 mesi di servizio, anche i periodi di supplenza prestati nelle istituzioni scolastiche paritarie e i servizi prestati in base a contratti a tempo determinato derivanti da ampliamenti di organico previsti da norme straordinarie, quali quelli emanati in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative del presente articolo.»
-

**7-ter.0.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.1.**

*(Disposizioni in materia di graduatorie)*

1. In via eccezionale e in considerazione delle difficoltà di accesso al lavoro per le persone con disabilità, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di prima fascia del personale ATA riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, il requisito di 24 mesi di servizio effettivo, previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, è ridotto a 12 mesi, anche non continuativi, svolti presso istituzioni scolastiche statali o, in alternativa, presso istituzioni scolastiche paritarie o in servizi attivati da misure straordinarie di ampliamento dell'organico.»

---

**Art. 7-quater**

**7-quater.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « dall'anno 2018» con le seguenti: «dall'anno 2022».*

---



## Art. 8

### 8.1

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato";*

*b) al comma 1-bis dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato";*

*c) al comma 2 dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".».*

---

### 8.2

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 è abrogata la lettera c)».*

---

### 8.3

PARRINI, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia».*

---

## 8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia».

---

## 8.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei comuni rientranti nel perimetro della caldera dei Campi Flegrei.»*

---

## 8.6

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"3-septies. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296."».

---

## 8.7

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

---

## 8.8

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.»

---

## 8.9

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi" *con le seguenti:* "è aggiunto, in fine, il seguente periodo";

b) *sopprimere il seguente periodo:* "Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi." .»

---

## 8.10

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e personale proveniente da società a partecipazione pubblica».*

---

## 8.11

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e per conseguire le opportune economie di spesa, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

b) l'articolo 6-*ter*, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, l'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e l'articolo 14, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;

c) l'articolo 7-*ter*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

d) l'articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

e) l'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

f) l'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

g) l'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

h) l'articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

i) l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

l) l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

m) l'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.»

---

## 8.12

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.».

---

## 8.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 536 è abrogato.»

---

## 8.14

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 5.*

---

## 8.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo le parole: «nella qualifica ricoperta» aggiungere le seguenti: «nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica».*

---

## 8.16

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-*ter*, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché nei comuni di frontiera e costieri oggetto di afflusso di immigrati, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5-*ter*. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

---

## 8.17

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere i commi 6, 7 e 8.*

---

## 8.18

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 7.*

---

## 8.19

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al precedente periodo deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*7-bis.* Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 7.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e *7-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 8.20

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere

dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **8.21**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 7-bis.*

---

## **8.22**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 8.*

---

## **8.23**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, quota parte delle risorse di cui al periodo precedente, sono finalizzate a potenziare l'offerta culturale attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.».

---

## **8.24**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

---



## 8.25

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024» sono inserite le seguenti: «, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».

---

## 8.26

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 8-sexies dell'articolo 10, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi» sono soppresse.».

---

## 8.27

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «indice l'elezione dei presidenti degli albi» sono sostituite dalle seguenti: «indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge».

---

## 8.28

ZAMBITO, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*quinqüies*, è inserito il seguente:

"7-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies* del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti alla qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies* del presente articolo.";

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008."».

10.2. Dopo l'articolo 15-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:

«15-*quinqüiesdecies*. Le disposizioni di cui agli articoli 15-*ter*, 15-*quinqüies*, 15-*septies*, 15-*novies*, 15-*undecies*, 15-*terdecies* del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251."»

---

## 8.29

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:*

«10.1. All'articolo 15, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «direttore sanitario» sono inserite le seguenti: «o sociosanitario»;

*b)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione indica al Direttore generale una terna di candidati maggiormente idonei sulla base di criteri fissati preventivamente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua il candidato da nominare sulla base della terna indicata dalla commissione, motivando la scelta analiticamente. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione nominando uno degli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;"».

.

---

### **8.30**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO, FRANCESCHELLI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10.1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.

1-*ter*. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-*bis*, 1-*ter*».

---

### **8.31**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-*quater*. All'articolo 1, comma 20-*ter*, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.»

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G8.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 14 interviene in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori;

nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali vi è la necessità di incrementare il limite per le risorse destinate al trattamento economico accessorio, in applicazione della norma disposta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019;

l'incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio è necessario qualora si sia registrato un incremento del personale rispetto a quello in servizio nell'anno 2018, anche in riferimento ai nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli avviati per l'attuazione dei progetti relativi al PNRR;

si evidenzia, altresì, la necessità di una norma che si coordini con le indicazioni del MEF-RGS, secondo cui ai fini della determinazione del valore medio pro capite del salario accessorio per il personale in servizio nel 2018 si tiene conto anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato;

le norme di legge vigenti prevedono l'incremento per nuove assunzioni in aumento e in diminuzione rispetto alla consistenza del fondo e del personale 2018. Il che si tramuta nel fatto che una volta cessati i rapporti a tempo determinato, i fondi tornano a calare, nel pieno rispetto delle proporzioni fissate dalla legge;

non di minore importanza è la necessità di confermare l'importante principio di diritto formulato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con la Deliberazione n. 17 del 2024, secondo cui le risorse destinate dalla contrattazione decentrata alle misure di *welfare* integrativo di cui all'articolo 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettare al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall'articolo 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affinché sia incrementato il limite per le risorse destinate al trattamento economico accessorio, in applicazione della norma disposta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, tenendo conto anche del personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR;

a garantire che le risorse destinate dalla contrattazione decentrata alle misure di *welfare* integrativo data la loro natura assistenziale e previdenziale, non siano soggette al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 ma esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall'articolo 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali.

---

## **G8.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 14 interviene in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori;

le funzioni locali, sono il comparto con la media salariale più bassa di tutte le amministrazioni pubbliche;

le funzioni locali sono anche le uniche amministrazioni a non essere destinatarie di risorse ulteriori rispetto a quelle appostate dai rinnovi contrattuali;

si rende necessario e improrogabile un intervento straordinario attraverso il quale integrare le risorse destinate al salario accessorio, per consentire la definizione, attraverso la contrattazione, dell'aumento dell'indennità di comparto;

si tratta in definitiva di procedere ad una armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da destinare all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.

---

## **G8.102**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1468 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» nelle commissioni referenti sono emerse molteplici criticità;

il comma 1 dell'articolo 8 estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 (l'Aquila) e 2016 (Amatrice, Abruzzo e Marche), a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

tali strutture hanno funzioni emergenziali e di pianificazione urbana connessa alla ricostruzione post-sisma;

i Campi Flegrei sono una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli, dove è presente un supervulcano (o grande caldera) tra i più pericolosi al mondo ed è famoso per il fenomeno del bradisismo, con fenomeni di innalzamento e abbassamento del livello del terreno;

i cittadini di questa zona, soprattutto della città di Pozzuoli, convivono da tempo con il bradisismo. Negli ultimi due anni il fenomeno di si è accentuato con sciami sismici più frequenti e terremoti con magnitudo anche di 4.4;

il territorio flegreo è occupato dai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, nonché da buona parte del comune di Quarto e da alcuni settori dei comuni di Napoli (i quartieri di Bagnoli, Chiaia, Vomero, Arenella, Chiaiano, Pianura, Fuorigrotta, Agnano, Posillipo e Soccavo), di Giugliano in Campania (la frazione Lago Patria) e di Marano di Napoli. Gli abitanti complessivi sono circa 550.000;

sulla base della geometria delle faglie, dei dati di letteratura scientifica, e altre considerazioni geologiche, geofisiche e di ingegneria sismica, potrebbero verificarsi rotture in grado di produrre eventi con magnitudo anche intorno ai 5,5. Resta il fatto che terremoti di magnitudo cinque in un contesto densamente popolato, con un costruito esistente per lo più progettato con norme sismiche obsolete o in totale assenza di esse, rappresenta un rischio rilevante da considerare per le comunità locali,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere anche alla caldera dei Campi Flegrei la possibilità, prevista dall'articolo 8 del provvedimento in esame, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali al fine di analizzare lo stato delle abitazioni e predisporre, ove fosse necessario, interventi idonei a tutela degli abitanti e dell'immenso patrimonio archeologico presente nell'area.

---

## EMENDAMENTI

### 8.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)*

1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 8.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8.1

*(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)*

1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui



ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 8.0.3

PARRINI, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8.1

*(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)*

1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui

ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **8.0.4**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 8.1**

*(Misure urgenti per il potenziamento dell'organico dei comuni fino a 5000 abitanti)*

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e, comunque, fino a un massimo di tre unità alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui

all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un apposito fondo nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali e in proporzione alla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale delle singole amministrazioni, sono ripartite le risorse di cui al comma 2. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2025, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali.»

---

### 8.0.5

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8.1

*(Rafforzamento amministrativo dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)*

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.

1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo del 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030."

b) al comma 5, dopo le parole: "previste dai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-bis, 1-ter".

---

### 8.0.6

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO, MANCA, FINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8.1

*(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione  
dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia-Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato

e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2026.»

---

### 8.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione  
dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia-Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli

oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2026.»

---

### **8.0.8**

FINA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8.1**

*(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)*

1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.»

---

### 8.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)*

1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.»

---

### 8.0.10

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8.1

*(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)*

1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.»

---

## **Art. 9**

### **9.1**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»

---

### **9.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»

---

### **9.3**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge



28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.».

---

## 9.4

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

---

## 9.0.1

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»;

b) alla lettera b), le parole: «entro dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tredici mesi»;

c) alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

d) alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventitré mesi»;

e) il sesto periodo è soppresso;

f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuato l'affidamento dei lavori entro il 30 settembre 2025.».

2. All'articolo 1, comma 148-bis, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 539, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

---

## **9.0.2**

PARRINI, ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

*(Segretari delle Unioni di comuni e delle Unioni di comuni montani)*

1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente dell'Unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.».

---

## **Art. 10**

## **10.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:

a) al primo periodo le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «compatibili con le esigenze» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

## 10.2

FINA, IRTO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'Investimento M2. C4. 3.5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Progetto MER - Marine Ecosystem Restoration) è autorizzata, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, da effettuarsi con mezzi navali del medesimo Istituto, con particolare riferimento alla esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e il trasporto di energia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

---

## 10.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.».

---

#### **10.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «delle popolazioni» aggiungere le seguenti: «e degli animali».*

---

#### **10.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;».

---

#### **10.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;»

---

#### **10.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sui residenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;»

---

## 10.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: "di dieci" con le seguenti: "di 20";*
- b) *sostituire le parole: "la spesa di 659.290" con le seguenti: "la spesa di 1.318.380";*

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: "pari a 2.659.290" con le seguenti: "pari a 3.318.580".*

---

## 10.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: "di dieci" con le seguenti: "di 15";*
- b) *sostituire le parole: "la spesa di 659.290" con le seguenti: "la spesa di 987.935";*

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: "pari a 2.659.290" con le seguenti: "pari a 2.987.935".*

---

# ORDINE DEL GIORNO

## G10.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato 1468 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» nelle commissioni referenti sono emerse molteplici criticità;

i commi 5 e seguenti dell'articolo 10, prevedono che il Commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale provvede, anche alla bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi»

mediante lo svolgimento delle seguenti attività: a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei 15 prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata; b) ricognizione delle risorse stanziare e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto a); c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi; d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione; e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente; f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate;

trattasi di una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - e 90 comuni;

lo studio Sentieri (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) dell'Iss ha analizzato il profilo di salute dei cittadini con un approccio multi-esito basato su fonti di dati correnti accreditati per la mortalità, i ricoveri ospedalieri, l'incidenza dei tumori, le malformazioni congenite;

l'aggiornamento dello studio Sentieri riguarda 45 siti, che includono 319 Comuni, su un totale di circa 8.000 Comuni italiani, con una popolazione complessiva di 5.900.000 abitanti. Per la prima volta, Sentieri ha valutato anche lo stato di salute di bambini e adolescenti (1.160.000 soggetti di età 0-19 anni) e di giovani adulti (660.000 di età 20-29 anni). Nel primo anno di vita è stato rilevato un eccesso di 7.000 ricoveri, 2.000 dei quali per condizioni di origine perinatale. In età pediatrica (0-14 anni) è stato osservato un eccesso di 22.000 ricoveri per tutte le cause: 4.000 dovuti a problemi respiratori acuti e 2.000 ad asma. Per l'incidenza oncologica, sono disponibili dati relativi a 22 siti coperti da Registri Tumori per la popolazione generale, e a sei siti coperti da Registri Tumori pediatrici (0-19 anni). Nella fascia d'età compresa tra 0 e 24 anni sono stati diagnosticati 666 nuovi casi, pari a un eccesso del 9 per cento, prevalentemente dovuti a sarcomi dei tessuti molli nei bambini, leucemie mieloidi acute nei bambini e nei giovani adulti, linfomi non Hodgkin e tumori del testicolo in giovani adulti;

gli eccessi tumorali si osservano prevalentemente nei siti con presenza di impianti chimici, petrolchimici e raffinerie, e nelle aree nelle quali vengono abbandonati rifiuti pericolosi, come appunto il litorale domitio-flegreo (1,5 milioni di abitanti) e l'area del Vesuviano (circa 800.000 abitanti);

ogni giorno, l'Iss con «Sentieri» conferma che i cittadini campani si ammalano e muoiono di inquinamento. La Corte europea dei diritti dell'uomo, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il «diritto alla vita» di chi vive nella «Terra dei fuochi», tra le province di Napoli e Caserta: 2,9 milioni di persone, distribuite in 90

comuni, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi;

l'inquinamento da diossina dei terreni può essere molto pericoloso perché in grado di introdurre sostanze tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento, che possono raggiungere anche l'essere umano;

ora la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla Terra dei Fuochi richiama con forza il nostro governo alle proprie responsabilità. Il diritto a vivere in un ambiente sano e a non ammalarsi deve diventare la priorità delle istituzioni, di quelle stesse istituzioni che per troppo tempo hanno colpevolmente sottovalutato una bomba ambientale innescata da illegalità e criminalità organizzata. Non ci sono più scuse per non agire nei confronti di un'emergenza ambientale di proporzioni mastodontiche; le istituzioni devono rispettare quanto disposto dalla Corte e avviare immediatamente un piano straordinario di bonifica e contrasto ai crimini ambientali, con azioni concrete per tutelare la salute e l'ambiente e restituire ai cittadini di quest'area, troppo a lungo martoriata da un inquinamento criminale, un futuro più sicuro;

è assolutamente necessario predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari,

impegna il Governo:

in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del provvedimento in esame, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo avviando con urgenza un piano straordinario di bonifica ambientale e di contrasto ai crimini ambientali;

a predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti necessari.

---

## EMENDAMENTI

### 10.0.1

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10.1

*(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)*

1. Ai comuni della Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.».

---

### 10.0.2

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10.1

*(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)*

1. Ai comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismi-



ca in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.».

---

### 10.0.3

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1**

*(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro a seguito di sospensione attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio dei Campi Flegrei)*

1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio frequentante istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori trentadue ore di permesso retribuito in caso di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in attuazione di ordinanza del Sindaco degli enti locali interessati dal fenomeno bradisismico.

2. Il diritto di cui al comma precedente è concesso a condizione che nel nucleo familiare non vi sia genitore non lavoratore. In caso di nuclei familiari comprendenti due genitori lavoratori, il diritto di cui al comma precedente è concesso solo ad un richiedente.

3. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

*b)* nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

4. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.».

---

#### **10.0.4**

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1**

*(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)*

1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore di permesso retribuito.

2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

*a)* nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

*b)* nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire dei permessi aggiunti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.».

---

### 10.0.5

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1**

*(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale della polizia municipale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

2) dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e di polizia municipale»;

b) al comma 5, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 10.0.6

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 10.1

*(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)*

1. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### 10.0.7

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 10.1

*(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella Zona rossa dei Campi Flegrei)*

1. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona rossa per rischio vulca-

nico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### 10.0.8

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 10.1

*(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico nella Zona rossa dei Campi Flegrei)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, alle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, non si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqües* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».

---

#### 10.0.9

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 10.1

*(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile per fronteggiare gli effetti della crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)*

1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.».

---

#### 10.0.10

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 10.1

*(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)*

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2025, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

## **10.0.11**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 10.1**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)*

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella "zona di intervento", così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

---

#### **10.0.12**

NAVE, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 10.1**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)*

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

---

#### **10.0.13**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

*(Rafforzamento amministrativo dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)*

1. Al fine di consentire ai comuni sedi di impianti geotermici la realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori degli interventi di cui ai suddetti Piani, limitatamente al personale necessario all'attuazione dei relativi interventi.

2. I comuni di cui al comma 1 possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusi-



vamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e che non vada oltre il 31 dicembre 2030.»

---

## **Art. 11**

### **11.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere i commi da 3 a 3-sexies.*

---

### **11.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

## **Art. 11-bis**

### **11-bis.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sostituire le parole: «controllo continuativo sulla gestione finanziaria» con le seguenti: «controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato».*

---

## **11-bis.2**

CAMUSSO, GIORGIS, ZAMPA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «aree funzionali» aggiungere le seguenti: «,esclusa l'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza.».*

---

## **Art. 12**

### **12.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica a coloro ai quali sia stata certificata una grave e persistente sindrome clinica conseguente al COVID-19 o a coloro ai quali, a seguito del COVID-19, sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento.».*

---

### **12.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 306, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse e le parole: "lo svolgimento della" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità di svolgere la";*

*b) al comma 307, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025".*

*1-ter. Ove il lavoro agile di cui al comma 1-bis non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali*

i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.».

---

### 12.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 12.4

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

3-ter. Il Ministro della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

*3-quinquies.* Ai maggiori oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 12.5

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

*3-ter.* Il Ministro della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma *3-bis*.

*3-quater.* Per le finalità di cui al comma *3-bis* è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le suddette risorse confluiscono, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nel fondo risorse decentrate per il riconoscimento di trattamenti accessori.

*3-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *3-quater*, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 12.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2.

3-ter. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

## 12.7

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 12.8

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria, in considerazione dell'elevato livello di stress e difficoltà che quotidianamente gli stessi sono costretti a fronteggiare, presso ogni Istituto di pena è introdotto in via strutturale un servizio di supporto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, calcolati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 12.9

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 12.10

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020".».

---

## 12.11

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale».

---

## 12.12

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale».

---

## 12.13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

## 12.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "euro 1,55" sono sostituite con le seguenti: "euro 100". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---



## 12.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità"».

---

## 12.16

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità".».

---

## 12.17

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023-2025" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "600 unità".».

---

## 12.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni della legge di conversione del presente decreto-legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

---

## 12.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## 12.20

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività

delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico, al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## 12.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, capoverso c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».*

---

## 12.22

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.1. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie vigenti del concorso RIPAM per 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia e quelle relative al personale tecnico e amministrativo a supporto dell'ufficio per il processo, di seconda e terza area».

---

## 12.23

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

---

## 12.24

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 11, capoverso 164-bis:*

1) *al primo periodo sopprimere le parole:* «limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative» *e le seguenti:* «e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni»;

2) *al secondo periodo sopprimere le parole:* «e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale»;

b) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».»

---

## 12.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 11, capoverso 164-bis, sopprimere le parole:* «limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative»; *sopprimere le parole:* «e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni»; *sopprimere le parole:* «e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale»;

b) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 12.26

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 11, capoverso 164-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «alle esigenze organizzative» *inserire le seguenti:* «, e comunque a domanda del lavoratore,»;

b) *sopprimere il secondo periodo.*

---

## 12.27

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 11, capoverso 164-bis, dopo le parole:* «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» *sopprimere le seguenti:* «compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

---

**12.28**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «e le tecnologie moderne» aggiungere le seguenti: «e sostenibili».*

---

**12.29**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole «for Agricolture» aggiungere la seguente: «Sustainable».*

---

**12.30**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13.1. L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p*), alle società da esse controllate e agli enti pubblici titolari di partecipazioni per le decisioni ad essi spettanti in qualità di soci.»

---

**12.31**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13.1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserire le seguenti: "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".»

---

## 12.32

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Sostituire il comma 14, con il seguente:*

«14. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2024, n. 101, a decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

---

## 12.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 15.*

---

## 12.34

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 15, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «è autorizzata» *con le seguenti:* «e la società ANAS S.p.a. sono autorizzate»;

b) *sostituire le parole:* «nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio» *con le seguenti:* «, anche allo scopo di agevolare il deflusso del traffico tenendo conto dell'avvio.»

---

### 12.35

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «a sottoscrivere un accordo» aggiungere le seguenti: «, solo dopo l'entrata in esercizio del Ponte sullo Stretto.»*

---

### 12.36

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 15, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante l'abrogazione dei commi da 272 a 275 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

---

### 12.37

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 16, sopprimere la lettera a).*

---

### 12.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

16.2. Per le suddette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,



dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

16.3. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 16-*bis* e 16-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## **12.39**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026».

---

## **12.40**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16.1. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, trattamento di fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.»

---

## 12.41

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16.1. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, trattamento di fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.».

---

## 12.42

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16.1. Per le assunzioni relative all'anno scolastico 2025/2026, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.».

---

## 12.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno scolastico 2024/2025";

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi".»

---

#### **12.44**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

« 16.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.»

---

#### **12.45**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

« 16.1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.»

---

#### **12.46**

VERDUCCI, D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16.1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575

del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.»

---

#### **12.47**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno scolastico 2024/2025";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi".»

---

#### **12.48**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16.1. Per i concorsi di accesso alla funzione di area del personale di elevata qualificazione di cui al CCNL del comparto sanità vigente, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2027, la riserva delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno può essere ridotta fino al 25 per cento.»

---

#### 12.49

VERDUCCI, D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16.1. All'articolo 1, comma 830, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale" sono soppresse.»

---

#### 12.50

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere i commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies.*

---

#### 12.51

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 16-vicies semel, aggiungere, in fine, il seguente:*

«16-vicies bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.»

---

#### 12.52

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-vicies bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

---

## 12.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-*vicies bis*. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.».

---

## 12.54

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-*vicies bis*. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contratta-

zione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.»

---

## **12.55**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-*vicies bis*. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente anno scolastico 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

---

## **12.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12.1**

*(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro da remoto)*

1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Diritto al lavoro da remoto*) - 1. Il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto da intendersi come il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nello spazio digitale e tramite connessione informatica ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano.

2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, il lavoro da remoto è effettuato su base volontaria mediante accordo tra le parti o accordo collettivo. In caso di accordo individuale, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce o dell'ente bilaterale competente per territorio ove esistente.

3. Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione lavorativa da remoto in qualsiasi luogo e momento idonei a garantire la regolare esecuzione della stessa, nei limiti dell'orario di lavoro normale determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Resta fermo l'esercizio del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-*bis*.

4. Ai fini del trattamento economico e normativo, il lavoratore da remoto è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore in presenza.

5. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:

*a)* il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento o applicativo di comunicazione;

*b)* le modalità e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'individuazione delle condotte, connesse all'esecuzione dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per le imprese aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, le materie di cui alla presente lettera possono essere disciplinate mediante accordi stipulati tra il datore di lavoro o, per suo incarico, l'associazione di categoria alla quale eventual-



mente aderisca e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

7. L'accordo individuale di cui al comma 2 individua esplicitamente i termini e le condizioni del diritto alla disconnessione di cui al comma 6, a pena di nullità.

8. Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.»;

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Forma e recesso*) - 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro da remoto è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:

a) l'eventuale alternanza tra i periodi di lavoro da remoto all'interno e all'esterno dei locali aziendali;

b) le eventuali fasce orarie di reperibilità;

c) l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) il diritto all'apprendimento permanente in modalità formale, non formale o informale, e alla periodica certificazione delle relative competenze nonché l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in remoto.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, l'accordo di cui al comma 1 coincide con la durata del rapporto di lavoro. Il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire al lavoratore un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle proprie esigenze di vita e di cura.

4. Il datore di lavoro, pubblico e privato, mette a disposizione del lavoratore con disabilità la strumentazione tecnologica adeguata allo svolgimento di lavoro da remoto.».

5. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il trattamento economico è da intendersi comprensivo dei beni e servizi previsti dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosciuti in adempimento di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.

c) al comma 1 dell'articolo 20, e ovunque ricorre nel Capo II, la parola: «agile» è sostituita dalle seguenti: «da remoto»;

d) l'articolo 21 è abrogato;

e) nel Capo II, dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (*Diritto alla disconnessione*) - 1. Il lavoratore è titolare del diritto alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive. Il diritto alla disconnessione è garantito e attuato nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva.

2. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al lavoratore che segnala all'Istituto nazionale della previdenza sociale la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24-ter. - (*Formazione digitale*) - 1. Al fine di assicurare ai lavoratori da remoto una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente e in sicurezza le dotazioni tecnologiche, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali, nonché corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione accreditati per la formazione continua.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le risorse del Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 27 dicembre 2021.

Art. 24-quater. - (*Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici*) - 1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione destinati ad agevolare le attività in modalità remota, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è elaborato un indice, denominato "indice *smart*", che quantifichi la misura della sostenibilità ambientale e sociale ottenuta con l'utilizzo del lavoro da remoto. ?3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

*Art. 24-quinquies. - (Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro da remoto) - 1.* Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro da remoto, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato all'indice della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 24-*quater*.

*Art. 24-sexies. - (Convenzioni per la gestione di immobili inutilizzati) - 1.* Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per la messa a disposizione di immobili inutilizzati, affinché siano impiegati come spazi di lavoro collettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro da remoto, nonché convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale per l'adozione di tariffe scontate in favore degli utenti del servizio che svolgano l'attività lavorativa con modalità da remoto.

*Art. 24-septies. - (Sanzioni) - 1.* In caso di violazione del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-*bis*, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 25.000 euro. Se la violazione è stata compiuta nei confronti di più di cinque lavoratori la sanzione si applica in misura doppia.

2. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

3. In mancanza di esplicite previsioni degli accordi di cui all'articolo 18, comma 6, sulla disciplina delle materie ivi indicate, sono affetti da nullità i provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per con-

dotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro da remoto o sulla base di dati e informazioni acquisiti nel corso della stessa.».

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i rischi connessi o collegati alle attrezzature munite di videotermini e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi e i tempi della disconnessione».

3. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: «*d-bis*) di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del lavoro da remoto».

---

## 12.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12.1

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Nell'ambito del Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni,

istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

### 12.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12.1**

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Nell'ambito del Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

#### 12.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

## 12.0.5

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12.1

*(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. All'attuazione del presente comma si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole:

«triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a euro 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 12.0.6

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12.1

*(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)*

1. Gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati anche a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesa-

me della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

*b)* studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;

*c)* incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

*d)* fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **12.0.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12.1**

*(Ampliamento pianta organica e assunzioni mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nonché dell'incremento dei numeri dei suicidi, la pianta organica del Dipartimento dell'ammi-

nistrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, destinata al ruolo di mediatore culturale è aumentata fino al contingente di 300 unità.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, le relative procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 233 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate al ruolo di mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

3. Alle assunzioni finalizzate all'attuazione del comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

4. Per l'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.»

---

## 12.0.8

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12.1

*(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile)*

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali

del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 12.0.9

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12.1

*(Assunzione personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Funzionario Ministero giustizia)*

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **12.0.10**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12.1**

*(Assunzioni funzionario giuridico pedagogico)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 300 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.

4. Agli oneri pari a 80,5 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **12.0.11**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 12.1**

*(Assunzioni polizia penitenziaria)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 2.000 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, nel 2025, e di ulteriori 2000 unità, a decorrere dal 2026.»

---

#### **12.0.12**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio,

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata».

---

### 12.0.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 134, lettera a), e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---



#### **12.0.14**

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 12.1**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».

---

#### **12.0.15**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 12.1**

*(Potenziamento ruolo organico magistratura ordinaria)*

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro

24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **12.0.16**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12.1**

*(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)*

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.

2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione

6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale».

---

## **12.0.17**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)*

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.

2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale».

---

## **12.0.18**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Riconoscimento indennità infermieristica a professionisti sanitari ostetrici)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 352 è inserito il seguente:

«352-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 352, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **Art. 12-bis**

#### **12-bis.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 12-quater**

### **12-quater.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **12-quater.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-quater.1.**

*(Disposizioni per la funzionalità degli enti del Servizio sanitario nazionale e modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)*

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera *a)*»;

2) la lettera *c*) è abrogata;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «*5-bis*. La commissione valuta il *curriculum* formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.»;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

5) al comma *7-bis*, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*),» sono soppresse;

6) al comma *7-quater*, alinea, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

7) al comma *7-sexies*, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

*b*) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore

generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al *curriculum* del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è col-

locato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

d) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».

2. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.».

---

## **12-quater.0.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-quater.1.**

*(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)*

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei



bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.

2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.».

---

### **12-quater.0.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-quater.1.**

*(Riconoscimento indennità infermieristica a professionisti sanitari ostetrici)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 352 è inserito il seguente: «352-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 352, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è

riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».

---

## **Art. 12-*quinquies***

### **12-*quinquies*.1**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

---

### **12-*quinquies*.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-*sexies*.**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovunque ricorrono, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2025, 2026 e 2027".».

---

## **Art. 13-bis**

### **13-bis.0.1**

MELONI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-ter**

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità, si fa riferimento agli incarichi connessi con il mandato elettivo, ossia che la titolarità della carica elettiva è stato requisito necessario per il conferimento dell'incarico.»

---

## **Art. 14**

### **14.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «Al fine di armonizzare i trattamenti economici dei diversi comparti della pubblica amministrazione»;

b) *al primo e al terzo periodo, sostituire le parole:* «190 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni»;

c) *al primo periodo, dopo le parole:* «all'incremento» *inserire la seguente:* «perequativo».

---

## 14.2

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «appartenente alle aree professionali e del personale».*

---

## 14.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «ai comparti del Servizio sanitario nazionale».*

---

## 14.4

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «al comparto Funzioni locali.».*

---

## 14.5

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri" aggiungere le seguenti: "dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa";*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1.1. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci."

---

## 14.6

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri" aggiungere le seguenti: "dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa";*

*b) dopo il comma, inserire il seguente:*

"1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.".

---

## 14.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri" aggiungere le seguenti: "dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa";*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.".

---

#### 14.8

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole:* dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , nonché degli enti locali;
  - b) *al primo periodo, sostituire le parole:* 190 milioni *con le seguenti:* 250 milioni;
  - c) *al terzo periodo, sostituire le parole:* 190 milioni *con le seguenti:* 250 milioni;
  - d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
- 

#### 14.9

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo:*
    - 1) *dopo le parole:* "dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri" *inserire le seguenti:* ", nonché degli enti locali";
    - 2) *sostituire le parole:* "190 milioni" *con le seguenti:* "250 milioni";
  - b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* "190 milioni" *con le seguenti:* "250 milioni";
  - c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali."
-

#### 14.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri" aggiungere le seguenti: ", nonché degli enti locali";*

b) *al primo periodo, sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "250 milioni";*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "250 milioni";*

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali."*

---

#### 14.11

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1.1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».

1.2. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

1.3. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

## 14.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».

1.2. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

1.3. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

## 14.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è abrogato.»

---

## 14.14

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni» con le seguenti: «tutti gli enti del comparto funzioni locali».*

---



## 14.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2025 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 10.455.680 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per l'anno 2025, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4-bis. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

---

## 14.16

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale

ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2025.».

---

#### **14.17**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «750 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **14.18**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* "Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola" *con le seguenti:* "Per il potenziamento della medicina scolastica e per l'assistenza agli alunni e alunne con disabilità";

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* "quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto

a euro 15.000.000 per l'anno 2026, *e le parole:* allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".

---

#### **14.19**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: "l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie" con le seguenti: "incrementare il trattamento accessorio";*

*b) sopprimere il secondo periodo;*

*c) sostituire il terzo periodo, con il seguente: "Ai relativi oneri, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2025, 50.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".*

---

#### **14.20**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

#### 14.21

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».*

---

#### 14.22

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6.1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

*b)* al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

*c)* al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

6.2. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di *welfare* integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».

---

## 14.23

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;

b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

6-novies. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di *welfare* integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».

---

## 14.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

6-novies. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».

---

## 14.25

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0.55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA della scuola, per l'anno 2024 e 2025, nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto, sono portate ad incremento del FMOF relativo all'a.s. 2024/25 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi, sono

stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.».

---

#### **14.26**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 282,36 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **14.27**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### 14.28

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### 14.29

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista la possibilità di usufruire del buono pasto. Alle risorse si provvede attraverso l'utilizzo delle economie di spesa del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.».

---

#### 14.30

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista un'indennità aggiuntiva in caso di servizio prestato in istituzioni scolastiche diverse dalla propria residenza.».

---



#### 14.31

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».

---

#### 14.32

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-octies. La trattenuta ENAM, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1957, n. 93, è abolita per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.»

---

#### 14.0.1

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)*

1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse

se aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.»

---

#### **14.0.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)*

1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.».

---

### 14.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)*

1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.»

---

### 14.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per il riconoscimento economico al personale degli enti pubblici di ricerca nella partecipazione negli stati emergenziali)*

1. Gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in accordo con il Ministero vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali da riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali.

2. L'aumento non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente.

3. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali secondo le normative di settore e a seguito di contrattazione nazionale di ente.

4. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.»

---

#### **14.0.5**

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.)*

1. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge, 11 agosto 2014, n. 114 è sostituito dal seguente:

«6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, comprese le ipotesi di transazione successiva a una sentenza favorevole per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto, che non può eccedere l'importo stanziato per l'anno 2013. Fermo restando il diritto soggettivo alla percezione di tali compensi per gli avvocati di cui al primo periodo, gli stessi sono erogati nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, adottati in conformità alla contrattazione collettiva. Per gli Avvocati degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, i compensi professionali gravano sul fondo rischi, secondo le modalità previste dai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e non generano ulteriori spese in quanto derivanti da risparmi per patrocinio legale diretto. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni, nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.»

---

#### **14.0.6**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Al fine di rispondere alla grave carenza di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è disposto lo scorrimento integrale della Graduatoria del concorso MAE-CI 2024 per 381 posti nell'area funzionale II - assistente contabile.»

---

### **Art. 15**

#### **15.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che provvederà con sollecitudine al ripristino dei luoghi messi a disposizione per l'accoglienza per il Giubileo dei giovani.»

---

#### **15.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'immediato risarcimento e al completo ripristino dei locali e dei materiali danneggiati, nonché alla necessaria sanificazione degli stessi, al fine di garantire la tempestiva riapertura degli edifici scolastici nel mese di settembre per l'avvio dell'anno scolastico.»

---

### 15.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* "tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" *con le seguenti:* "tramite l'assunzione di personale dedicato all'assistenza dei pellegrini";

b) *sostituire le parole:* "di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e 15 unità" *con le seguenti:* "non dirigenziale".

---

### 15.4

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 4.*

---

### 15.5

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire l'efficiente risposta agli eventi giubilari è disposta per Roma Capitale la facoltà di stipulare convenzioni per poter attingere alle graduatorie relative al «Concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale - Area II».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G15.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 15, comma 1, dispone che la Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 può utilizzare, per garantire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani e l'accoglienza dei pellegrini, gli edifici scolastici ubicati nella regione Lazio, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione;

l'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce che al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

con ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022 il Commissario straordinario di Governo ha approvato il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e i relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE recepita con decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo che il 90 per cento dei rifiuti indifferenziati vengano avviati interamente al recupero energetico diretto, tramite un impianto di termovalorizzazione della potenza di 600.000 t/a, senza alcun pre-trattamento dei rifiuti residui indifferenziati;

la scelta di indirizzare i rifiuti indifferenziati alla termovalorizzazione, senza alcun pre-trattamento, non è accompagnata da alcuna significativa analisi comparativa delle diverse opzioni di trattamento, che consideri vantaggi e svantaggi dell'opzione zero, con la valutazione delle opportune alternative impiantistiche capaci di ricevere e trattare i rifiuti urbani residui, per trasformarli in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti, che incorpori tutte le migliori BAT (Best Available Techniques) e BRef (Best References) dell'Unione europea, in coerenza con gerarchia comunitaria e nazionale dei rifiuti;

in coerenza con il quadro normativo vigente di livello europeo (Pacchetto Economia Circolare UE del 2018) recepito nel TUA con il decreto legislativo n. 116 del 2020, va invece il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato il 5 agosto 2020, che definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei ri-

fiuti, perseguendo l'obiettivo di decommissioning dal 2030 dell'incenerimento e prediligendo il recupero di materia a quello energetico;

il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita nel Piano per la ripresa e la resilienza di uno stato membro (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali. Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali, tra i quali: «4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente»;

la stessa UE nel 2020 nel dettare i criteri d'impiego del Just Transition Fund (Jtf) e del Cohesion Fund nel periodo 2021-2027 ha escluso l'impiego dei fondi strutturali per finanziare nuovi inceneritori e nuove discariche nei paesi membri, indirizzo confermato dall'esclusione dalla tassonomia della finanza UE degli impianti che bruciano rifiuti per produrre energia,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, volte ad escludere dai poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quello di autorizzare nuovi impianti di incenerimento nel territorio di Roma Capitale la cui entrata in esercizio è prevista dopo il 6 gennaio 2026, nel rispetto del Pacchetto Economia Circolare dell'Unione europea e del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali (DNSH).

---



## EMENDAMENTI

### 15.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15.1.

*(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)*

1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».

---

## **15.0.2**

ZAMBITO, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 15.1**

*(Misure urgenti per favorire la prosecuzione delle attività di ricerca biomedica nell'ambito della salute pubblica)*

1. Al fine di tutelare la continuità e la competitività della ricerca pubblica biomedica italiana, nonché il progresso scientifico volto alla tutela della salute collettiva, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

---

## **Art. 16**

### **16.1**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **16.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **16.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 16.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali».*

---

#### 16.5

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso il quale sono dovuti gli interessi».*

---

#### 16.6

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulino-dipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.».

---

## 16.7

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto.».

---

## 16.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24 comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto.»

---

## 16.9

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse e le parole: "lo svolgimento della" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità di svolgere la";

b) al comma 307, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023".».

---

### 16.0.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
in materia di procedimento di contrattazione collettiva)*

1. 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge»;

2) al comma 3-*quinqüies*, quarto periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono in ogni caso essere sottoscritti»;

b) all'articolo 47:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente».

---

## 16.0.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

1. I dipendenti pubblici possono decidere di fruire, in tutto o in parte, dei trattamenti economici correlati alla performance ed ai risultati di cui all'articolo 45, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli di cui all'articolo 24 comma 1 del medesimo decreto legislativo beneficiando della non imponibilità fino alla concorrenza delle somme previste per i lavoratori privati dalla normativa vigente».

---

## 16.0.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)*

1. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 1 comma dall'articolo 1 comma 162 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non determinano modifiche nella quantificazione dei trattamenti pensionistici che dovranno essere calcolati sulla base del limite ordinamentale in vigore al momento dell'emanazione della legge 30 dicembre 2024, n. 213.».

---

## **Art. 17**

### **17.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 17-TER**

### **17-TER.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con cadenza trimestrale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa sugli esiti delle funzioni di cui al precedente comma 2 svolte dalla Cabina di regia.»

---

### **17-TER.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "ovvero, con trattamento economico complessivo a carico" fino a: "della legge 15 maggio 1997, n. 127".*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: "di euro 472.551 per l'anno 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026" con le seguenti: "di euro 230.000 per l'anno 2025 e di euro 470.000 annui a decorrere dal 2026";*

*al comma 4:*

*al secondo periodo, sopprimere le parole: e tra esperti anche estranei alla pubblica amministrazione;*

*sopprimere il quarto e il quinto periodo;  
al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo;  
al comma 6 del medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole:  
"pari a euro 1.772.551" con le seguenti: "pari a euro 972.551" e sostituire le  
parole: "euro 2.245.100" con le seguenti: "euro 1.445.100".*

---

## **Art. 17**

### **17.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

*b) al comma 2:*

*1) dopo le parole: "provvedimenti di riorganizzazione,"  
inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto  
1988, n. 400,";*

*2) sopprimere le parole: "non generali";*

*c) sopprimere il comma 3.*

---



## **Art. 17-QUATER**

### **17-QUATER.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera b):*

*al primo periodo, sopprimere le parole: "per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa";*

*sopprimere il secondo periodo;*

*dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:

«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro

annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *a*-bis), e al comma 1-*bis* del presente articolo si provvede:

*a*) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b*) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

## **Art. 17-*ter***

### **17-*ter*.3**

CAMUSSO, GIORGIS, ZAMPA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 3, sopprimere il quinto e il sesto periodo.*

### **17-*ter*.4**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: „nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui con le seguenti: è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui.*

---

## **Art. 17-quater**

### **17-quater.1**

VALENTE, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera b):*

*al primo periodo, sopprimere le parole:* per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa;

*sopprimere il secondo periodo;*

*dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:

«*135-bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro

annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

## **17-quater.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la

spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».";

2) *alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole:* "per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa" *e sopprimere il secondo periodo;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:

«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

---

## **Art. 18**

### **18.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

### **18.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

## Art. 19

### 19.1

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».*

---

### 19.2

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole da: "all'imputazione delle riduzioni del Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "a potenziare le strutture consultoriali al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti";*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "rientrano nella disponibilità del citato Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sono destinate alla medesima finalità".*

---

### 19.3

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole da: "all'imputazione delle riduzioni del Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "a ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono preco-*

ce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale attraverso il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali";

*b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "rientrano nella disponibilità del citato Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sono destinate alla medesima finalità".*

---

#### **19.4**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole da: "all'imputazione delle riduzioni del Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze";*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "rientrano nella disponibilità del citato Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sono destinate alla medesima finalità".*

---

#### **19.5**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Sostituire i commi da 5 a 9 con i seguenti:*

5. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 7:*

1) le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;



b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;

c) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

d) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il 18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»;

3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

f) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025, di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;

g) al comma 12, terzo periodo, le parole: «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».

6. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli

importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-*bis* del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.

7. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.

8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».

9. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-*ter* del presente articolo. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è abrogato.

9-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, lettera c), numero 1), quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

---

## 19.6

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-*bis*. Al fine di rafforzare immediatamente le capacità amministrative degli enti locali e per le amministrazioni centrali e di valorizzare tutte le competenze selezionate, e in deroga al quarto periodo del comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto lo scor-

rimento integrale delle graduatorie in corso di validità del Concorso Ripam Coesione Sud 2200.»

---

## **19.7**

FURLAN, SBROLLINI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di rafforzare immediatamente le capacità amministrative degli enti locali e per le amministrazioni centrali e di valorizzare tutte le competenze selezionate, e in deroga al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità del Concorso Ripam Coesione Sud 2200.».*

---

## **19.0.1**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

*(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150)*

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.».

---

## **Art. 20**

### **20.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f)».*

---

### **20.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a, capoverso 2-ter, dopo le parole: «con ulteriori tre esperti» aggiungere le seguenti: «indicati dalla conferenza dei rettori dell'università italiane (CRUI)».*

---

### **20.3**

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

---

### **20.4**

FINA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO, IRTO

*Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nell'ambito di professionalità in possesso di competenze relative alla pianificazione della mobilità sostenibile.»*

---

## 20.5

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

---

### 20.0.1

MANCA, IRTO, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni per la funzionalità e la qualificazione della domanda pubblica)*

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi, risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.

2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ed il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a*), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;

*b)* la lettera *b*) è soppressa.»

---

## **20.0.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali)*

1. Per gli anni 2026 e 2027, nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui, per i dipendenti pubblici e privati, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti alle linee ad alta velocità ferroviaria, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 500 euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## **Art. 21**

### **21.1**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.*

---

### **21.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.*

---

### **21.3**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 2-bis, dopo le parole: «per almeno ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «anche non».*

---

## **Art. 21-QUINQUIES**

### **21-QUINQUIES.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: «riabilitazione dei pazienti» aggiungere le seguenti: «dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD)».*

---

## **21-QUINQUIES.8**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari.»*

---

## **Art. 21**

### **21.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21.1**

*(Misure urgenti per garantire le politiche pubbliche di  
salvaguardia dei livelli occupazionali per l'anno 2025)*

1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo pari a dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo delle risorse complessive di cui al successivo comma 4»;*

*b) al comma 3, primo periodo, le parole «è erogata» sono sostituite dalle seguenti «può essere erogata»;*

*c) al comma 3, terzo periodo, le parole «, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie,» sono soppresse, conseguentemente, si premettono le parole «In alternativa,»;*



d) al comma 3, ultimo periodo «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

2. All'articolo 44, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi."».

---

## 21.0.2

VERDUCCI, D'ELIA, ZAMPA, GIORGIS, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 21.1

1. All'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,

le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

---

### **21.0.3**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21.1**

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico di sovrintendente può essere ricoperto sino al compimento del settantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato in corso».

---

### **Art. 21-quater**

#### **21-quater.0.1**

MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-quater.1.**

*(Disposizioni in materia di permessi non retribuiti per le professioni sanitarie)*

1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.

2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.»

---

## **Art. 21-quinquies**

### **21-quinquies.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" *fino alla fine del periodo con le seguenti*: "incrementare le attività di *testing* e vaccinazione, con unità mobili, e attivare operazioni di *drug-checking*, anche intervenendo sul costo del *naloxone spray* e sulla sua prescrivibilità".

---

### **21-quinquies.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere le parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" *fino alla fine del periodo con le seguenti*: "potenziare i servizi sanitari pubblici dedicati all'uso di sostanze legali e illegali, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi, in particolare le consulenze, il *counselling online*, implementando la telemedicina e le soluzioni digitali".

---

### **21-quinquies.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";*

*b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" fino alla fine del periodo con le seguenti: "potenziare la partecipazione di tutti gli attori interessati alla programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, rafforzando le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcolologici territoriali (CAT), tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce".*

---

### **21-quinquies.4**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";*

*b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" fino alla fine del periodo con le seguenti: "potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria, nei contesti di vita comune e nei luoghi di lavoro".*

---

### **21-quinquies.6**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sopprimere le parole: "ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e";*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche di cui al presente*

articolo, le Regioni assicurano l'espletamento di procedure selettive pubbliche e trasparenti.".

---

**21-quinquies.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e».*

---

**21-quinquies.9**

MAZZELLA, MAIORINO, CASTELLONE, CATALDI, GAUDIANO, GUIDOLIN

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «rendicontazione al Ministero della Salute da parte delle» inserire le seguenti: «strutture destinatarie, delle».*

---